



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

***“Marco Biagi, la sua legge e la
valorizzazione delle norme a tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori affetti da
patologie oncologiche e invalidanti.
Proposte e Percorsi “***

Roma 18 marzo 2010

Intervento di Fiorella Fiore

**Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l'innovazione**



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Informazioni per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche affetti da patologie oncologiche e invalidanti

1. Le tutele derivanti dalle leggi dello Stato
2. Le tutele presenti nei diversi comparti di contrattazione del lavoro pubblico
3. le prescrizioni del Dipartimento della Funzione Pubblica



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

1. Le tutele derivanti dalle leggi dello Stato



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

COSTITUZIONE ITALIANA

ART. 32

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Con questo articolo della Costituzione la salute, bene personale di ogni cittadino, diventa anche un bene collettivo di cui ha bisogno la società per meglio crescere ed affermare i propri valori



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Legge 118/1971 : l'invalido Civile

definizione

L'esatta definizione è contenuta nel seguente art. 2 della Legge 118/1971 : "si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età."

Si parla di invalidità civile quando questa non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro.



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Le altre disposizioni che tutelano gli invalidi civili

Decreto Legislativo 23/11/1988 n. 509

**Decreto Ministeriale Ministero della Sanità
05/02/1992**

**Circolare n. 40/05 del 22/12/2005 del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Legge 104/1992: il portatore di handicap

l'esatta definizione di Portatore di handicap – in situazione di gravità è contenuta nel seguente art. 3, 1° e 3° comma della legge 104/92 :

"E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"
(1° comma)

omissis



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

omissis

"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità" (III ° comma)



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Alcune osservazioni

il legislatore, per definire la nozione generale di invalidità civile si riferisce solo a concetti **medico-legali** svicolati da conseguenze di svantaggio socio – relazionale.

Mentre per definire la nozione generale di portatore di handicap, si riferisce ad una concezione **medico-sociale** che valuta la posizione di svantaggio sociale e di emarginazione in cui un soggetto viene a trovarsi a causa della minorazione da cui è affetto.



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Decreto del Ministero della Sanità, del 5/2/1992, prevede tre percentuali di invalidità per patologia oncologica (*concezione medico- legale*) :

- 11% con prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale
- 74% con prognosi favorevole ma grave compromissione funzionale
- 100% con prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

**Novità nella presentazione della domanda di accertamento
delle minorazioni civili, dell'handicap e della disabilità**



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Dal primo gennaio 2010 per effetto della Legge 3 agosto 2009, n. 102 art 20 sono cambiati alcuni importanti passaggi nell'iter della domanda per l' accertamento ed il riconoscimento :

- delle minorazioni civili (Legge 118/1971)
- dell'handicap (Legge 104/1992)
- della disabilità (Legge 68/1999)



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

- ✓ Le domande complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
- ✓ le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo, designato, di volta in volta, a rotazione fra quelli in servizio presso il Centro Medico Legale territorialmente competente.
- ✓ In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Per ogni ulteriore informazione al riguardo consultare il sito
dell'Inps

www.inps.it



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Per i malati oncologici la **legge 9 marzo 2006 n. 80 art 6, comma 1 e comma 3-bis** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11/3/2006) introduce alcune agevolazioni nei procedimenti di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap.

art 6

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali é previsto un accertamento legale.

omissis



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Omissis

3-bis. ” *L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.*

Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Da quanto sopra esposto il malato oncologico può fare domanda
contemporaneamente per il riconoscimento

dell'invalidità civile (legge 118/1971)

e

dell' handicap in situazione di gravità
(art. 3, 1° e 3° comma della legge 104/92)



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Una volta che il lavoratore è in possesso del certificato di handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) vediamo quali sono i benefici a cui ha diritto in ambito lavorativo :

- ✓ un permesso pari a due ore giornaliere retribuito **o in alternativa** tre giorni di permesso mensile retribuiti
- ✓ Scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
- ✓ di non essere trasferito senza il suo consenso in altra sede



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Oltre la legge 104/92

L' art.46, lett. T, Dlgs n. 276/2003 prevede che Il lavoratore affetto da patologie oncologiche in grado di lavorare, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale riducendo quindi l'orario di lavoro e mantenendo il proprio posto per la durata dei trattamenti salvavita (radioterapia e chemioterapia).

Il part time richiesto può essere sia verticale che orizzontale.



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Oltre la legge 104/92

Si ricorda quanto detto in precedenza : la ridotta capacità dei lavoratori affetti da patologie oncologiche deve essere accertata dalla Commissione medica ASL territorialmente competente.

Successivamente, quando il lavoratore si trova in condizione di ricominciare a lavorare a tempo pieno, ha il diritto di chiedere che il suo rapporto di lavoro torni ad essere nella sua forma originale.



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

2. Le tutele presenti nei diversi comparti di contrattazione del lavoro pubblico



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

In via preliminare, occorre precisare che la contrattazione, nei diversi comparti del lavoro pubblico, non ha previsto norme specifiche applicabili ai soli soggetti affetti da patologie oncologiche

La tutela di tali malattie si inserisce in un quadro più ampio di agevolazioni riconosciute ai dipendenti affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita.



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Tutti i dipendenti pubblici godono dei seguenti benefici:

A. Garanzie riconosciute per qualsiasi malattia:

a) conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.

Durante tale periodo:

- 1) i primi 9 mesi di assenza sono interamente retribuiti ;
- 2) nei successivi 3 mesi si ha una decurtazione del 10% ;
- 3) negli ultimi 6 mesi la retribuzione viene decurtata del 50%.

b) ulteriore periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi senza retribuzione.



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

B. Tutele aggiuntive per i dipendenti affetti da gravi patologie:

i giorni di assenza per malattia conseguenti a :

- ricovero ospedaliero o day-hospital
- i giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia)

non incidono sul periodo di conservazione del posto di cui alla lettera A e, pertanto, si aggiungono a queste ultime e sono interamente retribuite.



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

C. Specifiche tutele previste solo per particolari settori:

a) esclusione dal computo del periodo di conservazione del posto, per i dipendenti affetti da gravi patologie di cui al punto B, anche dei giorni di assenza dovuti alle conseguenze o agli effetti delle terapie salvavita (Scuola, Università e Area VII- università e ricerca);



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

b) decorrenza retroattiva dei benefici di cui al punto B dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della grave patologia (comparto Sanità e relative Aree dirigenziali III e IV);



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

c) agevolazioni per particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, mediante un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti affetti dalle particolari patologie di cui al punto B. (Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del consiglio dei Ministri, Enti pubblici non economici, Sanità).

Tale disciplina si applica anche alle Aree dirigenziali III e IV - Servizio Sanitario Nazionale- in quanto solo per le stesse è previsto un orario di lavoro giornaliero/settimanale).



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Schema riassuntivo

		interamente retribuiti	decurtazione 10%	decurtazione 50%	non retribuito
assenze giornaliere	per tutte le assenze per malattia	9 mesi	3 mesi	6 mesi	fino a 18 mesi
	Tutele per dipendenti affetti da gravi patologie	tutti i giorni di ricovero ospedaliero, day-hospital, effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia) (*)	(*) tutti i comparti/aree (**) solo Scuola, Università e Area VII (***) solo per Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enti pubblici non economici, Sanità. Tale disciplina si applica anche alle Aree Dirigenziali III e IV - Servizio Sanitario Nazionale- in quanto solo per queste è previsto un orario di lavoro giornaliero/settimanale. (****) solo Sanità ed Aree Dirigenziali III e IV del Servizio Sanitario Nazionale		
Ulteriori periodi di assenza	Ulteriori benefici per i dipendenti affetti da particolari patologie	oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.(**)			
agevolazioni orarie	Agevolazioni orarie per i dipendenti affetti da gravi patologie	le amministrazioni sono tenute a favorire un'adeguata articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati al fine di agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche (***)			
	Decorrenza benefici	Dalla data di presentazione della domanda e non dal successivo accertamento della grave patologia (****)			

Dipartimento della Funzione Pubblica

3 Le prescrizioni del Dipartimento della Funzione Pubblica

- [Direttiva 1/2009](#)
- [DM 18 dicembre 2009](#)



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

La direttiva 1/2009, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, al punto 2 richiama l'attenzione delle amministrazioni all'utilizzo di modalità flessibili di lavoro come il part time e telelavoro poiché *“si sottolinea l'importanza di un più esteso utilizzo di modalità flessibili di gestione del rapporto atte a favorire la prestazione lavorativa anche nel corso dei periodi di malattia e di cura e a diminuire l'esigenza di fruire dei congedi da parte dei lavoratori , incentivandone il più rapido e sostenibile ritorno all'attività produttiva ”.*



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

“ è interesse della pubblica amministrazione quello di favorire il più rapido e soddisfacente reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie, specie se gravi, riducendo il più possibile la necessità di rimanere fuori dal ciclo produttivo durante il periodo di cura della patologia”.



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

ancora viene richiamata l'attenzione delle amministrazioni

“oltre che sulla ricordata disciplina speciale del part time, sulla necessità che gli enti assumano concrete iniziative per l'avvio o l'estensione dei progetti di telelavoro, in applicazione della disciplina prevista dall'Accordo quadro del 23 marzo 2000 e dai CCNL dei diversi comparti.

Anche tale modalità di lavoro, infatti appare idonea a favorire la più estesa partecipazione all'attività dei dipendenti affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita, specie se di lunga durata e ripetute nel tempo. ”



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

DM 18 dicembre 2009 determinazione delle fasce orarie per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia

L' art. 2 del decreto esclude dall'obbligo di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze :

- a) Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) Infortuni sul lavoro;
- c) Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Sempre l'art. 2 ci dice che sono esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Ricordiamo infine le nuove fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti : Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.



Dipartimento della Funzione Pubblica

*Grazie per l'attenzione
e buon lavoro !!!!!!!*